



# Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA)

del ..... 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie (LFE);

visti gli articoli 165g<sup>bis</sup>, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

## Capitolo 1 : Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali;
- b. i compiti e gli obblighi di Identitas AG;
- c. la gestione dei seguenti sistemi d'informazione e il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:
  1. banca dati sul traffico di animali (BDTA),
  2. sistema d'informazione per il calcolo dell'effettivo di animali in unità di bestiame grosso (calcolatore di UBG),
  3. sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa (eTransit);
- d. il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG.

### Art. 2 Definizioni

Le seguenti espressioni significano:

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 910.1

- a. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrici di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
- b. azienda detentrici di animali: azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizoozie (OFE);
- c. numero d'identificazione di un animale:
  1. per animali a unghia fessa: numero di marca auricolare giusta l'articolo 10 OFE,
  2. per equidi: Universal Equine Life Number (UELN) giusta l'articolo 15d capoverso 1 lettera b OFE;
- d. numero Agate: numero assegnato a una persona dal sistema IAM al momento della registrazione nel portale Internet Agate ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>4</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr);
- e. sistema IAM: sistema di gestione dell'identità del portale Internet Agate (Identity and Access Management) giusta l'articolo 20a OSIAgr;
- f. effettivo di animali: animali che si trovano in un'azienda detentrici di animali.

## Capitolo 2: Compiti e obblighi di Identitas AG

### Art. 3            Compiti

<sup>1</sup> Identitas AG gestisce:

- a. la BDTA ai sensi dell'articolo 7a capoversi 1 e 5 LFE;
- b. il calcolatore di UBG;
- c. eTransit.

<sup>2</sup> Mette a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici per:

- a. il sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>5</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet);
- b. il sistema d'informazione per la campionatura dei bovini nei macelli (RiBeS).

<sup>3</sup> Effettua la manutenzione dei sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 2, li sviluppa ulteriormente e all'occorrenza li sostituisce. Fornisce un supporto tecnico per gli utenti.

<sup>4</sup> Garantisce che gli utenti procedano all'autenticazione mediante il sistema IAM per accedere ai sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>3</sup> RS 916.401

<sup>4</sup> RS 919.117.71

<sup>5</sup> RS 916.408

<sup>5</sup> Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. fornisce un supporto tecnico per il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) giusta l'articolo 14 OSIAgr<sup>6</sup>;
- b. fornisce un supporto per il login degli utenti nel portale Internet Agate;
- c. fornisce le marche auricolari per gli animali a unghia fessa;
- d. versa i contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- e. riscuote la tassa di macellazione.

#### **Art. 4** Hardware, software, raccolte di dati

<sup>1</sup> Identitas AG è proprietaria dell'infrastruttura, inclusi hardware e software, che utilizza per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 3. È fatto salto il capoverso 2.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è proprietario del software che utilizza per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2.

<sup>3</sup> Se Identitas AG non svolge più un compito, deve consegnare alla Confederazione il software corrispondente e la rispettiva documentazione.

<sup>4</sup> La Confederazione è proprietaria delle raccolte di dati generate dallo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3.

#### **Art. 5** Acquisti

Per gli acquisti nell'ambito dei compiti, Identitas AG sottostà alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione. Identitas AG emana le decisioni necessarie nella procedura di acquisto.

#### **Art. 6** Accordo di prestazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 5 lettere a–d, nonché per i compiti di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit.

<sup>2</sup> L'USAV conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 5 lettera e, nonché per i compiti di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS.

<sup>3</sup> Gli accordi di prestazione disciplinano in particolare la portata, la qualità e il finanziamento delle prestazioni da fornire.

#### **Art. 7** Prestazioni commerciali

<sup>1</sup> Tutte le prestazioni non menzionate nell'articolo 3 sono considerate prestazioni commerciali.

<sup>6</sup> RS 919.117.71

<sup>2</sup> Identitas AG non può utilizzare a fini commerciali i dati ottenuti nel quadro dello svolgimento dei propri compiti.

**Art. 8** Notifica in caso di sospetto di infrazione

<sup>1</sup> In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o alla legislazione agricola, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio cantonale.

<sup>2</sup> In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, essa ne dà notifica al competente servizio federale.

**Art. 9** Vigilanza

<sup>1</sup> L'UFAG esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 5 lettere a–d, nonché dei compiti di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit. L'USAV esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 5 lettera e, nonché dei compiti di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS.

<sup>2</sup> L'UFAG può eseguire controlli presso Identitas AG senza preavviso.

## Capitolo 3: BDTA

### Sezione 1: Contenuto della BDTA

**Art. 10** Dati

La BDTA contiene i seguenti dati:

- a. i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 12–15;
- b. i dati sugli animali e sul traffico di animali di cui agli articoli 15–21;
- c. i dati sullo stato di salute degli animali e delle aziende detentrici di animali nonché i dati sull'uso di antibiotici secondo l'articolo 12;
- d. i dati sulle domande di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- e. i dati sulle domande per l'ottenimento di quote del contingente per l'importazione di carne e prodotti carnei di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>7</sup> sul bestiame da macello (OBM);
- f. i dati sulla classificazione neutrale della qualità degli animali macellati di cui all'articolo 3 OBM;

<sup>7</sup> RS 916.341

- g. i dati sui risultati del controllo degli animali da macello e sui risultati del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

#### **Art. 11** Storia dell'animale e informazioni dettagliate

<sup>1</sup> La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- a. numero d'identificazione dell'animale;
- b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;
- e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: data ed evento giusta l'allegato 1 numero 1 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- f. per gli animali delle specie ovina e caprina: data ed evento giusta l'allegato 1 numero 2 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.

<sup>2</sup> Lo stato della storia dell'animale indica, come segue, se la storia di un animale della specie bovina, di un bufalo o di un bisonte oppure di un animale della specie ovina o caprina è completa e corretta:

- a. stato «OK»: la storia dell'animale è completa e corretta;
- b. stato «incorretto»: la storia dell'animale è incompleta o incorretta;
- c. stato «provvisoriamente OK»: sono attese ulteriori notifiche entro il termine previsto.

<sup>3</sup> Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- a. specie, razza, sesso e, se disponibile, colore dell'animale;
- b. numero d'identificazione della madre e, se disponibile, del padre dell'animale;
- c. se disponibili, parti gemellari;
- d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per animali delle specie ovina e caprina: il tipo di utilizzazione;
- e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d'utilizzo secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>8</sup> sui medicamenti per uso veterinario (OMVet).

**Art. 12**          Dati da altri sistemi d'informazione

La BDTA può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d'informazione:

- a. dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui agli articoli 2–5 OSIAgr<sup>9</sup>; i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 7 e 18a OFE<sup>10</sup>;
- b. dal sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) ai sensi dell'O-SISVet<sup>11</sup>:
  1. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali: lo stato riguardo alla diarrea virale bovina (stato BVD) degli animali e delle aziende detentrici di animali,
  2. per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina di un'azienda detentrici di animali,
  3. l'informazione se i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>12</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale sono stati soddisfatti;
- c. dal sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>13</sup> concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV); i dati sull'uso di antibiotici da parte dei detentori di animali secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 O-SIAMV;
- d. da Fleko ai sensi della O-SISVet: i risultati del controllo degli animali da macello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità;
- e. da eTransit: le informazioni sui certificati d'accompagnamento creati elettronicamente;
- f. dal sistema IAM: i dati sugli utenti della BDTA.

**Sezione 2: Registrazione di persone e aziende detentrici di animali nonché del traffico degli animali****Art. 13**          Dati su detentori di animali e aziende detentrici di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali della specie bovina, bufali e bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile, la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m<sup>2</sup> per i polli da ingrasso o di oltre 200 m<sup>2</sup> per i tacchini da ingrasso, devono trasmettere i seguenti dati alla BDTA:

- a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;

<sup>9</sup> RS 919.117.71

<sup>10</sup> RS 916.401

<sup>11</sup> RS 916.408

<sup>12</sup> RS 916.441.22

<sup>13</sup> RS 812.214.4

b. relazione postale o bancaria.

<sup>2</sup> I detentori di animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché di animali delle specie ovina e caprina devono trasmettere dati relativi al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrica di animali alla BDTA. Questo obbligo non vige per i macelli.

<sup>3</sup> Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. I cambiamenti del tipo di utilizzazione vanno trasmessi entro tre giorni.

<sup>4</sup> I detentori di pollame da cortile possono trasmettere in via suppletiva indicazioni sui pollai.

#### **Art. 14** Registrazione nel sistema IAM

<sup>1</sup> I proprietari di equidi, le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE<sup>14</sup>, le persone incaricate giusta l'articolo 23 nonché le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne intenzionate a presentare una domanda per l'ottenimento di quote del contingente secondo l'articolo 24b OBM<sup>15</sup>, devono registrarsi nel sistema IAM e trasmettere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo;
- b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- c. indirizzo di posta elettronica.

<sup>2</sup> Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui al capoverso 1.

#### **Art. 15** Assegnazione del numero BDTA e del numero d'identificazione

<sup>1</sup> Identitas AG assegna un numero BDTA a ogni azienda detentrica di animali.

<sup>2</sup> Assegna un numero BDTA alle aziende registrate dedite alla trasformazione e al commercio della carne.

<sup>3</sup> Assegna un numero d'identificazione a tutti gli animali a unghia fessa.

#### **Art. 16** Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti

<sup>1</sup> Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 alla BDTA.

<sup>2</sup> Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali.

<sup>3</sup> Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f.

<sup>14</sup> RS 916.401

<sup>15</sup> RS 910.341

**Art. 17**            Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina

<sup>1</sup> Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 2 alla BDTA.

<sup>2</sup> Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 2 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali.

<sup>3</sup> Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 2 lettera f.

**Art. 18**            Dati concernenti gli animali della specie suina

Per gli animali della specie suina, i detentori di animali devono trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 3 alla BDTA.

**Art. 19**            Dati concernenti gli equidi

<sup>1</sup> I proprietari di equidi devono trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettere a-i alla BDTA.

<sup>2</sup> Il vecchio proprietario trasmette i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera h; il nuovo proprietario trasmette i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera i.

<sup>3</sup> Se alla nascita o all'importazione è stata indicata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l'animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve trasmettere l'indicazione corretta alla BDTA.

<sup>4</sup> Le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE<sup>16</sup>, devono trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera k alla BDTA.

<sup>5</sup> I macelli devono trasmettere i seguenti dati alla BDTA:

- a. i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera j;
- b. i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera d, se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito.

**Art. 20**            Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi

Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi (art. 15c OFE<sup>17</sup>) a modificare i dati dell'equide nella BDTA prima di ordinare il passaporto di base.

**Art. 21**            Dati concernenti il pollame da cortile

Alla stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di pollame da cortile le cui aziende superano i limiti di cui all'articolo 13 capoverso 1 devono trasmettere i dati di cui all'allegato 1 numero 5 alla BDTA.

<sup>16</sup> RS 916.401

<sup>17</sup> RS 916.401



**Art. 22** Forma della trasmissione dei dati

I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 devono essere trasmessi elettronicamente attraverso il portale Internet Agate o attraverso le interfacce di cui all'articolo 40 capoverso 1.

**Art. 23** Trasmissione di dati da parte di terzi incaricati

<sup>1</sup> Le persone responsabili della trasmissione dei dati di cui agli articoli 16–21 possono incaricare terzi di trasmettere i dati, fatta eccezione per la trasmissione del cambiamento dello scopo d'utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 4 lettera f.

<sup>2</sup> Devono trasmettere personalmente l'attribuzione di un simile incarico alla BDTA. A tal fine, devono indicarle il numero Agate della persona incaricata.

<sup>3</sup> Devono trasmettere anche la revoca di un incarico alla BDTA.

<sup>4</sup> Gli incarichi vanno assegnati singolarmente per ogni specie animale.

**Art. 24** Verifica dei dati

Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 16–21. Informa la persona che ha trasmesso i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.

**Art. 25** Rettifica dei dati

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso, fatta eccezione del cambiamento dello scopo d'utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 4 lettera f.

<sup>2</sup> I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all'allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 2 lettera e punto 7 nonché numero 4 lettera j punto 5.

<sup>3</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG, entro un anno dalla morte dell'animale, la rettifica dei dati che hanno trasmesso.

<sup>4</sup> Le domande di rettifica dei dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettere c–e, numero 2 lettere c–e nonché numero 3 lettere b e c devono essere corredate dei certificati d'accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE<sup>18</sup>.

**Art. 26** Aggiornamento dello stato della storia dell'animale per gli animali a unghia fessa

Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale.

**Art. 27** Assegnazione del codice UELN, attestato di registrazione e trasmissione dei dati nel settore degli equidi

<sup>1</sup> Identitas AG assegna il codice UELN a ogni equide in base alla notifica di nascita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all'estero sono disciplinate nell'articolo 15<sup>f</sup>OFE<sup>19</sup>.

<sup>2</sup> Invia al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:

- a. l'UELN assegnato all'animale;
- b. i dati registrati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera a;
- c. un'indicazione sull'ulteriore modo di procedere in riferimento all'identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e al rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);
- d. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 OMVet<sup>20</sup> e per la dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>21</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni.

<sup>3</sup> Trasmette all'Organizzazione del mondo del lavoro Mestieri legati al cavallo i seguenti dati delle aziende detentrici di animali con equidi ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale:

- a. il numero BDTA dell'azienda detentrici di animali;
- b. il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del detentore di animali;
- c. il numero di equidi che si trovano nell'azienda detentrici di animali;
- d. il numero di equidi di età superiore a 195 giorni che si trovano nell'azienda detentrici di animali;
- e. il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato il cambiamento di azienda detentrici di animali.

**Art. 28** Rilascio dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, invio dell'autoadesivo per equidi

<sup>1</sup> Identitas AG rilascia passaporti per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti destinati all'esportazione.

<sup>2</sup> Rilascia passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui all'articolo 15d<sup>bis</sup> capoverso 2 OFE<sup>22</sup>.

<sup>3</sup> Al cambiamento dello scopo d'utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale da compagnia, invia al proprietario il corrispondente autoadesivo da incollare sul passaporto.

<sup>19</sup> RS 916.401

<sup>20</sup> RS 812.212.27

<sup>21</sup> RS 817.190

<sup>22</sup> RS 916.401

### **Sezione 3: Domande per l'ottenimento di quote del contingente per l'importazione di carne e prodotti carnei nonché per l'accertamento dei dati rilevanti**

#### **Art. 29** Garanzia della presentazione delle domande

Identitas AG garantisce che le domande per l'ottenimento di quote del contingente secondo l'articolo 24*b* OBM<sup>23</sup> possano essere presentate tramite la BDTA.

#### **Art. 30** Accertamento dei dati per l'attribuzione di quote del contingente

Per ciascun periodo di calcolo, per ogni richiedente, Identitas AG accerta i seguenti dati e li trasmette all'UFAG entro il 7 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento:

- a. il numero degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina macellati secondo l'articolo 24*a* OBM<sup>24</sup>;
- b. i numeri dei permessi generali d'importazione di eventuali aventi diritto a quote di contingente secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>25</sup> sulle importazioni agricole.

### **Sezione 4: Risultati della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati**

#### **Art. 31**

<sup>1</sup> Identitas AG elabora i risultati della classificazione neutrale della qualità secondo l'articolo 3 capoverso 3 OBM<sup>26</sup>.

<sup>2</sup> Fornisce all'organizzazione incaricata di svolgere la classificazione neutrale della qualità secondo l'articolo 3 OBM i risultati di questa classificazione della qualità.

### **Sezione 5: Pubblicazione di analisi**

#### **Art. 32**

Identitas AG pubblica analisi in forma anonima sui dati raccolti, presentandoli in modo da evitare che si possa risalire a singole persone o aziende detentrici di animali, a organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché a servizi di sanità animale. Queste pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.

<sup>23</sup> RS 916.341

<sup>24</sup> RS 916.341

<sup>25</sup> RS 916.01

<sup>26</sup> RS 916.341

**Sezione 6: Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d'informazione****Art. 33** Diritto generale

<sup>1</sup> Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:

- a. dati che li riguardano;
- b. dati sulle aziende detentrici di animali:
  1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>27</sup> sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza territoriale,
  2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti: lo stato BVD,
  3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina;
- c. dati sui singoli animali:
  1. storia dell'animale,
  2. informazioni dettagliate relative all'animale,
  3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell'animale e la data di nascita,
  4. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell'animale e la data di nascita,
  5. per gli equidi: lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet<sup>28</sup>.

<sup>2</sup> Il numero BDTA dell'azienda detentrici di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d'identificazione dell'animale o il numero del microchip dell'animale funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera c. L'utente si procura autonomamente tali codici.

**Art. 34** Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti

L'UFAG, l'USAV, l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale del consumo, l'Amministrazione federale delle dogane, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consultare tutti i dati e utilizzarli per svolgere i loro compiti.

<sup>27</sup> RS 910.91

<sup>28</sup> RS 812.212.27

**Art. 35** Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sanità animale

<sup>1</sup> Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare i seguenti dati concernenti i loro affiliati e utilizzarli:

- a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrici di animali secondo l'articolo 6 lettera o OFE<sup>29</sup>;
- b. elenco dei numeri d'identificazione degli animali che si trovano o si sono trovati in un'azienda detentrici di animali;
- c. nome, indirizzo e numero cantonale d'identificazione dei detentori di animali;
- d. numeri d'identificazione sulle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell'organizzazione interessata;
- e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina: storia dell'animale e informazioni dettagliate relative all'animale riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
- f. per gli animali della specie suina: dati di cui all'allegato 1 numero 3 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
- g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni dettagliate relative all'animale, storia dell'animale e dati di cui all'allegato 1 numero 4 riguardanti tutti gli equidi registrati presso l'organizzazione interessata.

<sup>2</sup> Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare gli altri dati di cui agli articoli 13–21 concernenti i loro affiliati e utilizzarli, purché gli affiliati abbiano dato il loro consenso nella BDTA.

**Art. 36** Detentori di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali possono consultare i seguenti dati e utilizzarli:

- a. dati riguardanti la propria azienda detentrici di animali;
- b. elenco del proprio effettivo di animali con il numero d'identificazione di ogni singolo animale allo stato attuale o anteriore.

<sup>2</sup> I detentori di animali presso i quali si è trovato un animale nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 OBM<sup>30</sup> possono consultare i seguenti dati e utilizzarli:

- a. risultati della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM;

<sup>29</sup> RS 916.401

<sup>30</sup> RS 916.341

- b. indice del rosso nel colore della carne di vitello (valore L\*);
- c. risultati del controllo degli animali da macello e i risultati del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

**Art. 37** Proprietari di equidi

I proprietari di equidi possono consultare e utilizzare i dati riguardanti gli equidi che sono o sono stati di loro proprietà.

**Art. 38** Persone incaricate

Le persone incaricate di cui all'articolo 23 possono consultare e utilizzare gli stessi dati della BDTA delle persone da cui sono state incaricate.

**Art. 39** Terzi

<sup>1</sup> Su richiesta, l'UFAG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l'utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Per la consultazione e l'utilizzo di dati non anonimizzati Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.

**Art. 40** Interfacce con altri sistemi

<sup>1</sup> Identitas AG mette a disposizione interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra la BDTA e altri sistemi d'informazione.

<sup>2</sup> Per svolgere i propri compiti Identitas AG può utilizzare altre interfacce interne con la BDTA. Per le sue prestazioni commerciali di cui all'articolo 7 essa può accedere esclusivamente alle interfacce di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> I seguenti sistemi d'informazione possono acquisire i dati dalla BDTA tramite interfacce:

- a. ASAN;
- b. sistema d'informazione per i dati di laboratorio;
- c. sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;
- d. sistema d'informazione per i dati sui controlli;
- e. sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH);
- f. calcolatore di UBG;
- g. eTransit;
- h. Fleko;
- i. RiBeS.

## Capitolo 4: Calcolatore di UBG

### Art. 41 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG

<sup>1</sup> Il calcolatore di UBG consente di calcolare gli effettivi di animali in unità di bestiame grosso (UBG) a partire dai dati della BDTA.

<sup>2</sup> Contiene i dati sulle aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42–44.

### Art. 42 Dati di altri sistemi d'informazione

Il calcolatore di UBG può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d'informazione:

- a. dalla BDTA: i dati sulle aziende detentrici di animali, sui detentori di animali e sugli animali;
- b. dal sistema IAM: i dati sugli utenti del calcolatore di UBG.

### Art. 43 Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi

<sup>1</sup> Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrici di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>31</sup> sui pagamenti diretti (OPD):

- a. per le aziende annuali secondo l'articolo 6 OTerm<sup>32</sup>: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali;
- b. per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, esclusi i bisonti: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;
- c. l'evoluzione dell'effettivo durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari.

<sup>2</sup> Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.

<sup>3</sup> Mette i dati a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>4</sup> L'UFAG emana disposizioni su come calcolare i dati e in quale forma vanno messi a disposizione.

### Art. 44 Calcolo dei valori UBG per animali delle specie ovina e caprina

<sup>1</sup> Per gli animali delle specie ovina e caprina Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrici di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 OPD<sup>33</sup>:

<sup>31</sup> RS 910.13

<sup>32</sup> RS 910.91

<sup>33</sup> RS 910.13

- a. per le aziende annuali secondo l'articolo 6 OTerm<sup>34</sup>: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali;
- b. per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo gli articoli 8 e 9 OTerm: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;
- c. l'evoluzione dell'effettivo durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari.

<sup>2</sup> Effettua un calcolo unico dei dati per gli anni di riferimento di cui all'articolo 41 capoverso 3<sup>bis</sup> OPD.

<sup>3</sup> Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.

<sup>4</sup> Mette i dati a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>5</sup> L'UFAG emana disposizioni su come calcolare i dati e in quale forma vanno messi a disposizione.

**Art. 45** Allestimento dell'elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD<sup>35</sup>, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 43 capoverso 1;
- b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi dell'allegato 1 numero 1 lettera h punto 3;
- c. per gli equidi: i dati sullo scopo d'utilizzo in virtù dell'articolo 15 OMVet<sup>36</sup>.

**Art. 46** Allestimento dell'elenco di UBG per animali delle specie ovina e caprina

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD<sup>37</sup>, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali delle specie ovina e caprina in loro possesso. Tale elenco contiene i dati di cui all'articolo 44 capoverso 1 e i dati sul tipo di utilizzazione di cui all'allegato 1 numero 2 lettera h punto 3.

<sup>34</sup> RS 910.91

<sup>35</sup> RS 910.13

<sup>36</sup> RS 812.212.27

<sup>37</sup> RS 910.13



**Art. 47** Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi

Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:

- a. l'effettivo di animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso;
- b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali della specie bovina, bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.

**Art. 48** Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina

Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:

- a. l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in unità di bestiame grosso;
- b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in carichi normali.

**Art. 49** Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi

<sup>1</sup> I detentori di animali possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG riguardanti la propria azienda detentrici di animali.

<sup>2</sup> Per svolgere i loro compiti l'UFAG, l'USAV, l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consultare e utilizzare tutti i dati del calcolatore di UBG.

<sup>3</sup> La BDTA, eTransit, Fleko e RiBeS possono acquisire i dati dal calcolatore di UBG tramite interfacce.

## **Capitolo 5: eTransit**

**Art. 50** Scopo e contenuto di eTransit

<sup>1</sup> eTransit è un sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per animali ad unghia fessa ai sensi dell'articolo 12 OFE<sup>38</sup>.

<sup>2</sup> Contiene i dati secondo l'articolo 12 capoverso 2 OFE e l'articolo 152 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>39</sup> sulla protezione degli animali.

**Art. 51** Assegnazione del numero d'identificazione

Identitas AG assegna a ciascun certificato d'accompagnamento elettronico un numero d'identificazione.

**Art. 52** Dati da altri sistemi d'informazione

eTransit può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d'informazione:

- a. dalla BDTA: i dati sulle aziende detentrici di animali e sugli animali;
- b. dal sistema IAM: i dati sugli utenti di eTransit.

**Art. 53** Utilizzo di eTransit

<sup>1</sup> Chi intende utilizzare eTransit e non è ancora registrato nel sistema IAM deve registrarvisi e trasmettere i dati secondo l'articolo 14.

<sup>2</sup> Il certificato d'accompagnamento elettronico può essere rilasciato mediante la BDTA, applicazioni mobili o le interfacce di cui all'articolo 55 capoverso 1.

**Art. 54** Diritti di accesso

<sup>1</sup> I detentori di animali possono rilasciare certificati d'accompagnamento elettronici.

<sup>2</sup> I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l'articolo 12a OFE<sup>40</sup>.

<sup>3</sup> Per svolgere i loro compiti, l'UFAG, l'USAV e i servizi cantonali competenti secondo la legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici.

<sup>4</sup> Gli organi di polizia e gli organi di controllo, che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all'UFAG l'accesso a eTransit. Dopo l'approvazione della domanda, possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici.

<sup>5</sup> Il numero d'identificazione di cui all'articolo 51 funge da codice per la consultazione del certificato d'accompagnamento elettronico. L'utente si procura autonomamente il codice.

<sup>39</sup> RS 455.1

<sup>40</sup> RS 916.401

**Art. 55** Interfacce con altri sistemi

<sup>1</sup> Identitas AG mette a disposizione interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra eTransit e altri sistemi d'informazione.

<sup>2</sup> La BDTA, il calcolatore di UBG, Fleko e RiBeS possono acquisire i dati da eTransit tramite interfacce.

**Capitolo 6: Ulteriori compiti di Identitas AG****Art. 56** Supporto

<sup>1</sup> Identitas AG mette a disposizione un supporto tecnico per HODUFLU.

<sup>2</sup> Mette a disposizione un supporto per il login degli utenti nel portale Internet Agate.

<sup>3</sup> Provvede affinché il supporto per il portale Internet Agate sia compatibile con il supporto tecnico secondo l'articolo 3 capoverso 3.

**Art. 57** Fornitura di marche auricolari

<sup>1</sup> Identitas AG raccoglie gli ordini di marche auricolari dei detentori di animali.

<sup>2</sup> Consegna ai detentori di animali, direttamente o tramite terzi, le marche auricolari conformi agli standard internazionali vigenti.

<sup>3</sup> Prima di un appalto pubblico presenta l'elenco degli obblighi all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per un esame tecnico.

**Art. 58** Versamento dei contributi di eliminazione

Identitas AG versa i contributi di eliminazione ai sensi dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>41</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

**Art. 59** Tassa di macellazione

Identitas AG riscuote la tassa di macellazione di cui all'articolo 38a OFE<sup>42</sup> e la versa all'USAV.

**Art. 60** Conservazione e archiviazione dei dati

<sup>1</sup> Identitas AG è tenuta a conservare i dati della BDTA per almeno 18 anni.

<sup>2</sup> Identitas AG è tenuta a conservare i dati di eTransit relativi ai certificati d'accompagnamento elettronici per 3 anni.

<sup>3</sup> L'archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 1998<sup>43</sup> sull'archiviazione.

<sup>41</sup> RS 916.407

<sup>42</sup> RS 916.401

<sup>43</sup> RS 152.1

<sup>4</sup> Non appena Identitas AG non svolge più un compito per la Confederazione, i dati vanno consegnati all'Archivio federale.

<sup>5</sup> I dati che secondo la valutazione dell'Archivio federale non hanno valore archivistico devono essere consegnati all'UFAG.

## Capitolo 7: Finanziamento ed emolumenti

### Art. 61 Finanziamento da parte dell'UFAG e dell'USAV

<sup>1</sup> I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall'UFAG:

- a. supporto per il portale Internet Agate;
- b. supporto per HODUFLU;
- c. versamento dei contributi di eliminazione.

<sup>2</sup> I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall'USAV:

- a. messa a disposizione dell'infrastruttura e dei servizi informatici per Fleko e RiBeS;
- b. compiti di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS;
- c. riscossione della tassa di macellazione.

### Art. 62 Emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti di cui all'articolo 45b capoverso 3 LFE servono esclusivamente per il finanziamento dei seguenti compiti:

- a. gestione della BDTA;
- b. gestione del calcolatore di UBG e di eTransit;
- c. compiti di cui all'articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit;
- d. fornitura delle marche auricolari per animali a unghia fessa.

<sup>2</sup> Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l'allegato 2.

<sup>3</sup> Se nell'allegato 2 non è definita alcuna aliquota, gli emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra 75 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale addetto.

<sup>4</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>44</sup> sugli emolumenti.

### Art. 63 Fatturazione e decisione sugli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti vengono fatturati e riscossi da Identitas AG.

<sup>44</sup> RS 172.041.1

<sup>2</sup> In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all'UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di emettere una decisione sugli emolumenti.

#### **Art. 64** Conto settoriale

Identitas AG deve tenere un conto settoriale per dimostrare l'utilizzo degli emolumenti con la voce Mandato di base Confederazione.

#### **Art. 65** Riserve di utili

<sup>1</sup> Identitas AG costituisce riserve di utili adeguate per mantenere la solvibilità, per finanziare investimenti futuri, per coprire i rischi di un'epizoozia e per compensare eventuali perdite.

<sup>2</sup> L'ammontare delle riserve di utili della voce Mandato di base Confederazione si calcola in base al fabbisogno finanziario derivante dai compiti di cui all'articolo 3 capoversi 1, 3, 4 e 5 lettera b. Identitas AG tiene conto segnatamente del fabbisogno finanziario per:

- a. lo sviluppo ulteriore e il rinnovamento della BDTA, del calcolatore di UBG e di eTransit;
- b. la compensazione delle fluttuazioni degli introiti provenienti dagli emolumenti;
- c. il finanziamento di crediti insoluti;
- d. la garanzia dell'adempimento dei compiti in caso di epizoozia.

<sup>3</sup> Le riserve di utili della voce Mandato di base Confederazione vanno limitate al minimo necessario all'esercizio aziendale e possono ammontare al massimo a 9 milioni di franchi.

### **Capitolo 8: Disposizioni finali**

#### **Art. 66** Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza.

#### **Art. 67** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

#### **Art. 68** Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Gli animali della specie ovina non ancora marchiati con una marca auricolare doppia con microchip devono essere marchiati a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare.

<sup>2</sup> Se dev'essere notificata un'uscita secondo l'allegato 1 numero 2 lettera d, gli animali della specie ovina devono preliminarmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare con microchip.

**Art. 69** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup> Gli articoli 44, 46 e 48 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>3</sup> L'articolo 33 capoverso 1 lettera b numero 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato I*

(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)

## **Dati da trasmettere a Identitas AG**

### **1. Dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti**

Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero d'identificazione dell'animale, nonché della madre e, se disponibile, del padre,
  3. data di nascita dell'animale,
  4. razza, colore e sesso dell'animale,
  5. parti gemellari,
  6. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
  1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di nascita dell'animale,
  5. razza, colore e sesso dell'animale,
  6. per una madre, il tipo di utilizzazione:
    - vacca da latte
    - altra vacca,
  7. data d'importazione,
  8. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. per una madre, il tipo di utilizzazione:
    - vacca da latte
    - altra vacca,
  5. data d'entrata,
  6. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,

2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data d'uscita,
  4. tipo d'uscita,
  5. data della notifica;
- e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica;
  6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM<sup>45</sup>, se rilevato,
  7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b OBM;
- f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data di morte,
  4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero d'identificazione della madre,
  3. per una madre, il tipo di utilizzazione:
    - vacca da latte
    - altra vacca,
  4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
  5. data della notifica.

## **2. Dati per gli animali delle specie ovina e caprina**

Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,

<sup>45</sup> RS 916.341



2. numero d'identificazione dell'animale, nonché della madre e, se disponibile, del padre,
  3. data di nascita dell'animale,
  4. razza e sesso dell'animale,
  5. parti gemellari,
  6. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di nascita dell'animale,
  5. razza, colore e sesso dell'animale,
  6. per una madre, il tipo di utilizzazione:
    - pecora da latte o capra da latte
    - altra pecora o altra capra,
  7. data d'importazione,
  8. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. per una madre, il tipo di utilizzazione:
    - pecora da latte o capra da latte
    - altra pecora o altra capra,
  5. data d'entrata,
  6. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data d'uscita,
  4. tipo d'uscita,
  5. data della notifica;
- e. alla macellazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica,

6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato,
  7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b OBM;
- f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data di morte,
  4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero d'identificazione della madre,
  3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerati tipi di utilizzazione:
    - pecora da latte o capra da latte
    - altra pecora o altra capra,
  4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
  5. data della notifica.

### **3. Dati per gli animali della specie suina**

Per gli animali della specie suina devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. all'importazione di animali:
1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'azienda detentrica di animali nel Paese di provenienza,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  3. numero di animali,
  4. data d'importazione,
  5. data della notifica;
- b. all'entrata di animali da un'altra azienda detentrica di animali all'interno del Paese:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali di provenienza,
  3. numero di animali,
  4. data d'entrata,
  5. se disponibile, la categoria:

- suinetto svezzato
  - mezzanotto da ingrasso
  - suino da macello
  - scrofa
  - verro
  - rimonta,
6. data della notifica;
- c. alla macellazione di animali:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali di provenienza,
  3. numero di animali,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica,
  6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato;
- d. all'esportazione di animali:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero di animali,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica.

#### **4. Dati per gli equidi**

Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
  2. nome dell'animale,
  3. se disponibile, l'UENL della madre,
  4. in caso di trasferimento embrionale: l'UENL della madre genetica,
  5. data di nascita dell'animale,
  6. parti gemellari,
  7. razza, colore e sesso dell'animale,
  8. specie:
    - cavallo
    - asino
    - mulo
    - bardotto,
  9. segnalazione rudimentale verbale,
  10. statura finale dell'animale attesa:
    - altezza al garrese fino a 148 cm
    - altezza al garrese superiore a 148 cm,
  11. data della notifica;

- b. all'importazione di un animale:
1. Paese di provenienza dell'animale,
  2. UELN dell'animale, se disponibile, conformemente al passaporto per equide,
  3. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  4. nome dell'animale conformemente al passaporto per equide,
  5. data di nascita dell'animale,
  6. razza, colore e sesso dell'animale conformemente al passaporto per equide,
  7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
  8. data d'importazione,
  9. scopo d'utilizzo di cui all'articolo 15 OMVet<sup>46</sup>:
    - animale da reddito
    - animale da compagnia conformemente al passaporto per equide,
  10. specie:
    - cavallo
    - asino
    - mulo
    - bardotto,
  11. statura finale dell'animale attesa o effettiva:
    - altezza al garrese fino a 148 cm
    - altezza al garrese superiore a 148 cm,
  12. data della notifica;
- c. al cambiamento dell'azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
1. numero BDTA della nuova azienda detentrici di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali di provenienza,
  3. UELN dell'animale,
  4. data del cambiamento dell'azienda detentrici di animali,
  5. data della notifica;
- d. alla morte o eutanasia di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. UELN dell'animale,
  3. data di morte o dell'eutanasia,
  4. data della notifica;
- e. all'esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. UELN dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,

<sup>46</sup> RS 812.212.27

- 
5. data della notifica;
  - f. al cambiamento dello scopo d'utilizzo ai sensi dell'articolo 15 OMVet:
    1. UELN dell'animale,
    2. data del cambiamento,
    3. data della notifica;
  - g. alla castrazione di un animale maschio:
    1. UELN dell'animale,
    2. data della castrazione,
    3. data della notifica;
  - h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
    1. numero Agate del vecchio proprietario,
    2. numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,
    3. UELN dell'animale,
    4. data del cambiamento del proprietario,
    5. data della notifica;
  - i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
    1. numero Agate del nuovo proprietario,
    2. numero Agate del vecchio proprietario,
    3. UELN dell'animale,
    4. data del cambiamento del proprietario,
    5. data della notifica;
  - j. alla macellazione di un animale:
    1. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali,
    2. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali di provenienza,
    3. UELN dell'animale,
    4. data di macellazione,
    5. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b OBM,
    6. data della notifica;
  - k. all'identificazione di un animale:
    1. UELN dell'animale,
    2. numero di microchip,
    3. numero Agate della persona che ha effettuato l'identificazione,
    4. data dell'identificazione,
    5. luogo dell'identificazione,
    6. data della notifica;
  - l. al rilascio di un passaporto per equide:
    1. UELN dell'animale,

2. data del rilascio del passaporto,
3. tipo di passaporto:
  - primo rilascio
  - passaporto di sostituzione
  - duplicato,
4. nome del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide,
5. data della notifica.

### **5. Dati per il pollame da cortile**

Per il pollame da cortile devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. numero BDTA dell'azienda detentrica di animali;
- b. tipo di utilizzazione:
  1. animali da allevamento delle razze ovaiole
  2. animali da allevamento delle razze da ingrasso
  3. galline ovaiole
  4. polli da ingrasso
  5. tacchini da ingrasso;
- c. numero di animali stabulati;
- d. data d'inizio della stabulazione;
- e. età in settimane di vita all'inizio della stabulazione;
- f. data della notifica.

*Allegato 2*  
(art. 62 cpv. 2 e 3)

## Emolumenti

		Franchi
<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti: marca auricolare doppia	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	-0.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.2.3	marca auricolare singola per marchiatura a posteriori senza microchip	-0.25
1.1.2.4	marca auricolare singola per marchiatura a posteriori con microchip	1.25
1.1.2.5	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip	2.10
1.1.2.6	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip	3.10
1.1.3	per animali della specie suina	-0.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-0.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, bufali e bisonti nonché per animali delle specie ovina e caprina	1.80
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

---

---

		Franchi
<b>2</b>	<b>Registrazione di equidi</b>	
2.1	Registrazione di un equide	28.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	43.-
<b>3</b>	<b>Notifica di animali macellati</b>	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali delle specie ovina e caprina	-.40
3.3	animali della specie suina	-.07
3.4	equidi	3.60
<b>4</b>	<b>Mancate notifiche o indicazioni lacunose</b>	
4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti: mancata notifica secondo l'articolo 16	5.-
4.2	Animali delle specie ovina e caprina: mancata notifica secondo l'articolo 17	2.-
4.3	Animali della specie suina: mancata notifica secondo l'articolo 18	5.-
4.4	Equidi:	
4.4.1	mancata notifica secondo l'articolo 19 capoversi 1, 2, 4 e 5	5.-
4.4.2	mancata notifica relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.-
<b>5</b>	<b>Consegna di dati</b>	
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.-
<b>6</b>	<b>Emolumenti per solleciti</b>	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.-

---



*Allegato 3*  
(art. 67)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

### **I**

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>47</sup>;
2. ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>48</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA).

### **II**

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

#### **1. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>49</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno**

*Art. 3 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:

- c. tutela, all'interno del Dipartimento e d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), degli interessi del proprietario nei confronti di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 1966<sup>50</sup> sulle epizoozie).

*Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi internazionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d'attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il DEFR (economia esterna).

#### **2. Ordinanza del 14 giugno 1999<sup>51</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca**

*Art. 4 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

<sup>47</sup> RU 2011 5453, 2012 6859, 2013 1753, 3041, 3867, 3999, 2014 1389, 2243, 2015 4255, 4573, 2016 3401, 2017 6145, 2018 2085, 4275, 4353, 4543, 2019 3673, 2020 2441, 2521, 2021 219

<sup>48</sup> RU 2015 4577, 2017 6153, 2018 2091, 4697, 2019 3673, 2020 5757

<sup>49</sup> RS 172.212.1

<sup>50</sup> RS 916.40

<sup>51</sup> RS 172.216.1

- f. tutela, all'interno del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a-c), dell'Agencia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*, art. 15i) nonché – d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno – di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 1966<sup>52</sup> sulle epizoozie). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.

### 3. Ordinanza del 18 agosto 2004<sup>53</sup> sui medicinali veterinari

*Art. 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> Queste indicazioni devono figurare:

- a. nel caso di animali ad unghia fessa: nel certificato d'accompagnamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>54</sup> sulle epizoozie;
- b. nel caso di equidi considerati animali da reddito:
  1. nel passaporto per equide,
  2. nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>55</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita.

### 4. Ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>56</sup> concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> I detentori di animali da reddito possono accedere online ai dati sull'uso di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 che li concernono tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ai sensi dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>57</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. I detentori di animali da reddito senza accesso alla BDTA possono ottenere i dati dall'USAV.

### 5. Ordinanza del 27 maggio 2020<sup>58</sup> sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso

*Art. 10 cpv. 1 lett. f*

- 52 RS 916.40  
53 RS 812.212.27  
54 RS 916.401  
55 RS ...  
56 RS 812.214.4  
57 RS ...  
58 RS 817.032

<sup>1</sup> Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:

- f. ordinanza del xx mmm 2021<sup>59</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

## **6. Ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>60</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni**

*Art. 24 cpv. 3 lett. b e cpv. 5*

<sup>3</sup> La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive:

- b. il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrica di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>61</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrica di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>62</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA);

<sup>5</sup> Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale documento. Per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIdBDTA.

## **7. Ordinanza del 22 settembre 1997<sup>63</sup> sull'agricoltura biologica**

*Allegato 1, n. 3.3, periodo introduttivo*

Qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali dell'azienda detentrica di animali, inteso a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, per gli equidi nonché per gli animali delle specie ovina e caprina, questo registro può essere sostituito mediante l'elenco della Banca dati sul traffico di animali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>64</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. Il registro deve essere reso accessibile all'ente di certificazione. Deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

## **8. Ordinanza del 26 novembre 2003<sup>65</sup> sul bestiame da macello**

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>59</sup> RS ...

<sup>60</sup> RS **817.190**

<sup>61</sup> RS **431.903**

<sup>62</sup> RS ...

<sup>63</sup> RS **910.18**

<sup>64</sup> RS ...

<sup>65</sup> RS **916.341**

<sup>3</sup> I macelli riportano il risultato della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati a Identitas AG. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi.

*Art. 24a* Assegnazione del contingente doganale parziale n. 5.7

Per l'assegnazione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 sono determinanti i seguenti numeri:

- a. per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.72: numero di animali macellati della specie bovina;
- b. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.73: numero di animali macellati della specie equina;
- c. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74: numero di animali macellati della specie ovina;
- d. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.75: numero di animali macellati della specie caprina.

*Art. 24b cpv. 1*

<sup>1</sup> Nella domanda per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA della richiedente di cui all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>66</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

## **9. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>67</sup> sulle epizootie**

*Art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

*Art. 12 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuitole da Identitas AG ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>68</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIDBDTA);

*Art. 15c cpv. 4*

<sup>4</sup> Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIDBDTA<sup>69</sup> vale quale documento di identificazione.

*Art. 15d<sup>bis</sup> cpv. 1 e 6*

<sup>66</sup> RS ...

<sup>67</sup> RS **916.401**

<sup>68</sup> RS ...

<sup>69</sup> RS ...

<sup>1</sup> Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 nonché lettera e costituisce il passaporto di base.

<sup>6</sup> Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati sull'equide registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). Se ritiene che i dati nella BDTA non siano corretti e se è in possesso dell'autorizzazione del proprietario ai sensi dell'articolo 20 OIdBDTA<sup>70</sup>, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 nonché l'indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica da Identitas AG.

*Art. 15e cpv. 1 periodo introduttivo, nonché cpv. 3, 4, 6 e 7*

<sup>1</sup> Il proprietario deve notificare a Identitas AG ai sensi dell'articolo 19 OIdBDTA<sup>71</sup> i seguenti eventi entro i seguenti termini:

<sup>3</sup> Il macello deve notificare a Identitas AG la macellazione di un equide entro tre giorni.

<sup>4</sup> La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2 che identifica un equide deve notificare entro 30 giorni a Identitas AG i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 4 lettera k OIdBDTA.

<sup>6</sup> I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera m OIdBDTA.

<sup>7</sup> *Abrogato*

## **10. Ordinanza del 10 novembre 2004<sup>72</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale**

*Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, cpv. 1<sup>bis</sup> lett. b periodo introduttivo e n. 2 nonché cpv. 4*

<sup>1</sup> Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:

- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica di macellazione:
  2. la storia dell'animale di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021<sup>73</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA) ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

<sup>1bis</sup> Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:

- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica della macellazione:

<sup>70</sup> RS ...

<sup>71</sup> RS ...

<sup>72</sup> RS **916.407**

<sup>73</sup> RS ...

2. la storia dell'animale di cui all'articolo 11 capoverso 2 OidBDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

<sup>4</sup> Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se Identitas AG ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata elettronicamente.

*Art. 3* Versamento e compensazione dei contributi

<sup>1</sup> Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi, fatturandoli mensilmente all'Ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>2</sup> Può compensare i contributi con gli emolumenti esigibili secondo l'allegato 2 OidBDTA<sup>74</sup> e con le tasse di macellazione di cui all'articolo 38a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>75</sup> sulle epizootie.

## **11. Ordinanza del 6 giugno 2014<sup>76</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico**

*Art. 3 rubrica, cpv. 1 lett. f e cpv. 2*

Compiti dell'USAV

<sup>1</sup> L'USAV:

- f. conclude per ASAN, ALIS e Fleko accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 12 lett. c*

I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi d'informazione seguenti:

- c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l'ordinanza del xx mmm 2021<sup>77</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OidBDTA);

*Art. 20 lett. a*

I dati di ALIS sono accessibili per il tramite dei sistemi d'informazione seguenti:

- a. BDTA secondo l'OidBDTA<sup>78</sup>;

*Art. 20<sup>bis</sup>* Accesso da parte di macelli, altri detentori di animali e altri soggetti autorizzati

L'accesso dei macelli, di altri detentori di animali e di altri soggetti autorizzati è retto dall'OidBDTA<sup>79</sup>.

<sup>74</sup> RS ...

<sup>75</sup> RS **916.401**

<sup>76</sup> RS **916.408**

<sup>77</sup> RS ...

<sup>78</sup> RS ...

<sup>79</sup> RS ...

**12. Ordinanza del 25 maggio 2011<sup>80</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale**

*Art. 36 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l'eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>81</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

<sup>80</sup> RS 916.441.22

<sup>81</sup> RS 916.408